

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 43° aggiornamento – Modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni.

Con il presente aggiornamento vengono modificate le disposizioni in materia di “Grandi esposizioni” con riferimento ai conglomerati finanziari (Parte Seconda, Capitolo 10).

In particolare le modifiche - rivedendo la scelta effettuata in sede di attuazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) ⁽¹⁾ - consentono ora alle banche appartenenti a conglomerati finanziari di escludere dal calcolo dei limiti delle grandi esposizioni quelle vantate, anche nella forma di partecipazioni, nei confronti di altri soggetti del conglomerato di appartenenza rientranti nel perimetro di vigilanza supplementare ai sensi della Direttiva 2002/87/CE (*Financial Conglomerates Directive* – FiCOD) ⁽²⁾.

Le modifiche tengono conto dell’evoluzione dei presidi previsti dalla disciplina europea in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e dell’adozione dei *technical standards*, attuativi della FiCOD, relativi al monitoraggio delle transazioni infragruppo e del rischio di concentrazione nell’ambito del conglomerato ⁽³⁾.

Con l’occasione, per esigenze di raccordo con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, sono effettuati nello stesso Capitolo alcuni interventi mirati volti ad aggiornare i riferimenti normativi e rimuovere dal testo delle disposizioni le previsioni in materia di gruppi di clienti connessi non più applicabili in quanto superate dalle linee guida dell’EBA sullo stesso argomento (EBA/GL/2017/15) ⁽⁴⁾.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽⁵⁾, l’intervento normativo è stato sottoposto a una consultazione ristretta. Non è stata invece condotta un’analisi di impatto della regolamentazione in quanto l’intervento normativo non comporta costi aggiuntivi o impatti significativi per i destinatari.

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

Le disposizioni modificate entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito *web* della Banca d’Italia.

* * *

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d’Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell’avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d’Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.

⁽¹⁾ Cfr. Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Testo iniziale.

⁽²⁾ In Italia recepita con il D.lgs. 142/2005.

⁽³⁾ Cfr. Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione.

⁽⁴⁾ In particolare, nella Sezione IV, è eliminato il par. 1 “Gruppo di clienti connessi”; nella Sezione V, è rimosso il riferimento al monitoraggio delle esposizioni di importo superiore al 2% del capitale ammissibile, superato da quanto previsto dalle citate Linee Guida (Sezione 8, par. 37). Per l’attuazione delle Linee Guida, cfr. Nota di chiarimenti n. 1 del 19/12/2019.

⁽⁵⁾ Provvedimento del 9 luglio 2019 – Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.